

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vittorio DUVA

Presidente

Dott. Ugo FAVARA

Consigliere

Dott. Roberto PREDEN

Rel. Consigliere

Dott. Michele LO PIANO

Consigliere

Dott. Giovanni Battista PETTI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S. C., elettivamente domiciliato in ROMA Via P. M. 21/24, presso il Sig. L. G., difeso dall'avvocato P. A., giusta delega in atti;

ricorrente

contro

A. Gi., elettivamente domiciliato in ROMA P.le C. 12, presso lo studio dell'avvocato F. C., difeso dall'avvocato P. S., giusta delega in atti;

controricorrente

nonché contro

I. Assicurazioni SPA, S. An.;

intimati

avverso la sentenza n. 272/97 della Corte d'Appello di LECCE, emessa il 21/03/97 e depositata il 21/04/97 (R.G. 151/95);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/00 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 2.9.1987, Gi. A., premesso che, il giorno 1.1.1984, mentre viaggiava quale trasportato sul motoveicolo condotto da An. L., a seguito della collisione con l'auto targata BR 170024 aveva riportato lesioni, conveniva davanti al Tribunale di Brindisi la S.p.a. I. Assicurazioni, Ga. E., titolare del rapporto assicurativo, C. S., proprietario dell'auto, ed An. S., conducente, per sentirli condannare al risarcimento dei danni.

La I. Assicurazioni resisteva, deducendo che la macchina non circolava con la targa prova assicurata BR 215 e che pertanto non era operante la garanzia.

Gli altri convenuti restavano contumaci.

Il tribunale, con sentenza del 14.12.1994, rigettava la domanda contro l'I. Assicurazioni e l'E., ritenendo inoperante l'assicurazione, per omessa esposizione della targa prova assicurata; riteneva l'eguale concorso di colpa dei conducenti dei due veicoli ai sensi dell'art. 2054 c.c.; condannava An. S. e C. S. al pagamento della somma di L. 30.600.000 oltre interessi, e della somma di L. 146.000, oltre rivalutazione ed interessi.

Proponeva appello C. S., deducendo che, in mancanza di un valido contratto assicurativo, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), della legge n. 990 del 1969, l'attore avrebbe dovuto, a pena di improponibilità della domanda, rivolgere istanza ex art. 22 della legge citata al Fondo di garanzia.

L'A. proponeva appello incidentale nei confronti dell'I. Assicurazioni (e non anche dell'E.), deducendo che erroneamente la sentenza di primo grado aveva ritenuto che l'auto non esponesse la targa prova BR 215 assicurata dalla I. Assicurazioni; appellava altresì nei confronti degli S., deducendo che il riconoscimento dell'eguale concorso di colpa era erroneo e che la misura del risarcimento era insufficiente.

La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 21.4.1997, rigettava l'appello di C. S.; rigettava l'appello incidentale dell'A. nei confronti dell'I. Assicurazioni, mentre lo accoglieva nei confronti degli S. Considerava la corte che gli elementi istruttori acquisiti consentivano di escludere che, al momento dell'incidente, l'auto targata BR 170014 esponesse la targa prova BR 215 assicurata presso l'I. Assicurazioni, sicché la domanda nei confronti della predetta compagnia bene era stata rigettata; che, pur essendo consapevole dell'omessa esposizione della targa prova, della quale era titolare, anche in ragione delle contestazioni mosse dall'I. Assicurazioni nel corso dell'istruttoria del sinistro, C. S. aveva atteso fino alla proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado per dedurre tale circostanza al fine di eccepire l'improponibilità della domanda per omessa richiesta al Fondo di Garanzia; che correttamente il tribunale aveva ravvisato l'eguale concorso di colpa dei conducenti dei due veicoli venuti a collisione; che, circa la quantificazione dei danni, ferma restando la liquidazione del danno biologico in L. 48.000.000, pari a L. 2.000.000 a punto in relazione ad un danno permanente alla salute del 24%, e delle spese mediche per L. 293.000, essendo il danneggiato soggetto non percettore di reddito, non era dovuto il risarcimento per danni da invalidità temporanea, per difetto di effettiva diminuzione patrimoniale, mentre spettava il risarcimento per l'inabilità permanente, da liquidare con riferimento al triplo della pensione sociale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 857 del 1976, per un importo di L. 67.730.668 tenuto conto della percentuale di invalidità del 24%.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione C. S. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l'A.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c., deduce il ricorrente che l'appello incidentale dell'A. doveva essere dichiarato inammissibile.

Sostiene che la notifica della sentenza di primo grado in forma, esecutiva con pedissequo precetto effettuata dall'A. integrava acquiescenza.

1.1. Il motivo non è fondato.

Questa S.C. ha avuto modo di statuire che l'acquiescenza ad una pronunzia, preclusiva della proponibilità dell'impugnazione contro la stessa, qualora non risulti da accettazione espressa o da formale rinuncia ad impugnarla, richiede un atteggiamento univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, che non può ravvisarsi nel comportamento della parte parzialmente vittoriosa la quale si limiti a pretendere, sia pur intimando il precetto, la porzione del vantato credito riconosciutale dalla sentenza, non essendovi alcuna incompatibilità logica o giuridica tra la volontà del soggetto di eseguire la decisione nella parte a lui favorevole ed il suo proposito di impugnarla nella parte sfavorevole (sent. n. 11975/98; n. 5745/95).

2. Con il secondo motivo, denunciando difetto di motivazione e violazione delle norme di cui agli artt. 19-23 della legge n. 990 del 1969 deduce il ricorrente.

a) in primo luogo, che non vi sarebbe prova della sua qualità di proprietario dell'auto venuta a collisione con il motoveicolo sul quale era trasportato l'A. atteso che la corte d'appello non ha indicato da quali elementi abbia tratto tale prova, al fine di pronunciare sentenza di condanna nei suoi confronti;

b) in secondo luogo, che la corte d'appello, una volta accertato che l'autovettura non era coperta da assicurazione, per omessa esposizione della targa prova, avrebbe dovuto rilevare l'omessa richiesta di indennizzo al Fondo di garanzia e dichiarare improcedibile la domanda proposta nei suoi confronti come proprietario.

2.1. Il motivo va disatteso sotto entrambi i profili di censura.

2.1.1. Quanto al primo, va rilevato che il ricorrente, nell'impugnare la sentenza di condanna di primo grado, non ha proposto uno specifico mezzo di gravame volto a porre in discussione la qualità di proprietario. Conseguentemente la questione circa la sussistenza o meno della suindicata qualità ha carattere di novità ed in quanto implicante accertamenti di fatto è inammissibile in sede di legittimità.

2.1.2. Per quanto concerne il secondo profilo di censura, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b), della legge n. 990 del 1969, il risarcimento dei danni è posto a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, tra l'altro, quando "il veicolo non risulti coperto da assicurazione". In tale ipotesi, la richiesta preventiva di risarcimento di cui all'art. 22 della legge citata va quindi proposta nei confronti del Fondo e per esso dell'impresa designata per la liquidazione dei danni, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4 (sent. 2502/91).

Ora, deduce il ricorrente che, nel caso in esame, sarebbe mancata una richiesta nei sensi suindicati, con conseguente improponibilità della domanda, che la corte d'appello avrebbe omesso di rilevare.

L'assunto non merita adesione. L'applicazione delle suindicate disposizioni postula infatti che, al momento del sinistro, risulti che il veicolo non è coperto da assicurazione. La Corte d'appello ha invece osservato che tale carenza non era stata rilevata dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente, che non avevano infatti contestato la relativa contravvenzione. Ha ancora rilevato che solo nel corso del giudizio, a seguito delle contestazioni mosse dall'assicuratore convenuto, è emerso che il rapporto assicurativo dedotto in giudizio si ricollegava ad una targa prova di volta in volta applicabile per coprire occasionalmente di assicurazione vari veicoli, e che la garanzia assicurativa non era operante nel caso concreto in quanto la targa non era stata esposta. Ha conseguentemente ritenuto che tale sopravvenuto accertamento consentiva di respingere la domanda nei confronti dell'assicuratore convenuto sul presupposto dell'esistenza del rapporto assicurativo relativo a targa di prova. E con tale statuizione ha implicitamente disatteso l'eccezione dello S. circa la mancanza della richiesta ex art. 22 nei confronti del Fondo, non risultando questo destinatario di domanda.

3. Con il terzo motivo, denunciando falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, della legge n. 39 del 1977, deduce il ricorrente che erroneamente la sentenza ha ritenuto applicabile la richiamata disposizione nei confronti dei soggetti non percettori di reddito, ma idonei a produrlo.

3.1. Il motivo non è fondato.

Questa S.C. ha avuto modo di statuire che, in tema di determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcimento del danno per invalidità permanente, l' art. 4 del decreto legge n. 857 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977 - dopo aver indicato (comma 1 e 2) i criteri da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente, autonomo e subordinato - allorché stabilisce (comma 3) che "in tutti gli altri casi" il reddito da considerare ai suddetti fini non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende in tale ultima previsione non solo l'ipotesi in cui l'invalidità permanente ed il conseguente danno futuro siano stati riportati da soggetti che non siano lavoratori autonomi o dipendenti, ma anche quella, più generale, in cui il danno futuro incida su soggetti attualmente privi di reddito, ma potenzialmente idonei a produrlo (sent. n. 5669/94; v. anche Corte cost. sent. n. 445/95).

Al suindicato principio si è attenuta la corte d'appello, richiamando espressamente la suindicata pronuncia, alla quale il Collegio aderisce.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.